



## STATUTI

### Verein PRS PET-Recycling Schweiz

---

#### Denominazione

#### Sede

- Art. 1.1 Con la denominazione **Verein PRS PET-Recycling Schweiz** è designata un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero.
- 1.2 La sede dell'associazione è situata presso il domicilio della sua Direzione commerciale.
- 1.3 L'associazione è politicamente neutrale.

#### Scopo

- Art. 2.1 L'associazione ha lo scopo di gestire, sull'intero territorio nazionale, un sistema di riciclaggio delle bottiglie per bevande in PET usate, incentivare il ciclo economico del materiale e organizzare i Contributi anticipati per il riciclaggio (CAR) sugli imballaggi per bevande, imposti dallo Stato, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico nella protezione dell'ambiente e la responsabilità propria nell'economia privata.
- 2.2 Tale scopo deve essere raggiunto in particolare attraverso:
- a) La riscossione di un Contributo anticipato per il riciclaggio (CAR) sulle bottiglie per bevande in PET utilizzate dai membri dell'associazione.
  - b) L'amministrazione e l'uso appropriato dei contributi per il riciclaggio, per finanziare lo smaltimento separato delle bottiglie per bevande in PET usate.
  - c) L'allestimento delle strutture di raccolta necessarie, la partecipazione al finanziamento dei punti di raccolta e l'indennizzo riguardo alle installazioni di raccolta, di cernita e di lavorazione.



- d) Lo smaltimento sull'intero territorio svizzero effettuato da partner competenti. Il PET raccolto dall'associazione viene consegnato esclusivamente ai partner incaricati dalla stessa.
  - e) L'introduzione e l'uso di un marchio del riciclaggio del PET, per contrassegnare le bottiglie per bevande in PET riutilizzabili.
  - f) L'informazione della popolazione.
  - g) L'invito a tutte le aziende d'imbottigliamento, società di commercializzazione, produttori e importatori a sostenere il riciclaggio del PET.
  - h) Il sostegno effettivo e finanziario in funzione della chiusura del ciclo del materiale.
  - i) L'istituzione di un'organizzazione adatta a riscuotere, amministrare e impiegare il Contributo anticipato per il riciclaggio (CAR) sugli imballaggi per bevande secondo le prescrizioni dell'Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB). A tal fine, l'associazione può appoggiarsi anche ad altre persone giuridiche che perseguono un simile scopo.
- 2.3 L'associazione non persegue scopi lucrativi. Un eventuale utile netto fluisce interamente negli averi dell'associazione per un uso appropriato.
- 2.4 L'associazione si prefigge lo scopo di raggiungere gli obiettivi imposti dall'Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB) e di riciclare le quantità raccolte.
- 2.5 L'associazione può inoltre svolgere funzioni nel riciclaggio, nell'amministrazione, nella raccolta o nella cernita di altri prodotti.



## **Affiliazione**

- a) Condizioni Art. 3.1 All'associazione possono appartenere, in qualità di **membri** (con diritto di voto): aziende d'imbottigliamento, società di commercializzazione, produttori e importatori.
- Come **benefattori** (senza diritto di voto) possono appartenere all'associazione: produttori di bottiglie in PET, aziende di riciclaggio, altre imprese attive nel settore del riciclaggio e dello smaltimento, aziende d'imbottigliamento, società di commercializzazione, produttori e importatori che non mirano a una relativa affiliazione nonché terzi che sostengono il riciclaggio delle bottiglie per bevande in PET.
- b) Inizio 3.2 Chi desidera affiliarsi all'associazione deve presentare al Comitato direttivo una domanda di affiliazione scritta.
- 3.3 Il Comitato direttivo decide in base alla relativa domanda di affiliazione. I membri che non sono stati ammessi dal Comitato direttivo possono, entro 20 giorni dalla data di notifica della decisione, ricorrere all'Assemblea generale successiva.
- c) Fine Art. 4.1 L'affiliazione termina in particolare:
- con l'uscita volontaria
  - con l'esclusione
  - in caso di liquidazione per quanto riguarda le persone giuridiche
- 4.2 L'uscita volontaria è possibile attraverso una comunicazione scritta indirizzata al Comitato direttivo rispettando un termine di disdetta di sei mesi, per la fine dell'anno.
- 4.3 Un membro dell'associazione può essere escluso dall'associazione, su decisione del Comitato direttivo, nei seguenti casi:
- a) Se viola gli Statuti o le decisioni degli organi dell'associazione.



- b) Se agisce contro gli scopi dell'associazione o, attraverso le proprie attività, danneggia la reputazione dell'associazione in qualche altro modo.
- c) Se non adempie ai propri obblighi nei confronti dell'associazione, nonostante due relativi richiami.

Ai membri esclusi spetta, entro 20 giorni dalla data di notifica della decisione, la presentazione di un ricorso all'Assemblea generale successiva.

Fino a tale decisione, il membro è sospeso dall'esercizio dei propri diritti di associato.

- 4.4 Ogni membro è tenuto ad adempiere, fino al termine della propria affiliazione, ai propri obblighi nei confronti dell'associazione, in base alle leggi e agli Statuti in vigore.

d) Diritti e doveri generale dei membri

- 4.5 Ogni membro possiede un voto per l'Assemblea
- 4.6 Ogni membro è tenuto a sostenere attivamente lo scopo dell'associazione, ad esempio pagando il Contributo anticipato per il riciclaggio (CAR) e partecipando in maniera attiva alla raccolta del PET. Le persone giuridiche sono inoltre tenute a gestire rispettivi punti di raccolta, ovvero prendere in consegna imballaggi non riutilizzabili in tutti i punti vendita durante gli orari di apertura nonché informare in maniera ben visibile in tutti i punti vendita che esse prendono in consegna tali imballaggi non riutilizzabili.
- 4.7 Ogni membro fornisce il proprio contributo alla raccolta del PET nel limite delle proprie possibilità logistiche. Vi rientra, in particolare, il trasporto del PET raccolto dai punti vendita alle centrali di smistamento.



- Mezzi**
- Art. 5.1 I mezzi finanziari per la realizzazione dei compiti dell'associazione sono composti da:
- a) Provenienza
- a) Contributo annuale dei **benefattori**
  - b) Contributo anticipato per il riciclaggio (CAR) stabilito in un Regolamento contributivo
  - c) Reddito di sostanza
  - d) Sussidi di istituzioni private e pubbliche nonché di persone fisiche
  - e) Eventuali ricavi derivanti da manifestazioni o eventi
  - f) Eventuali prestazioni materiali
  - g) Ricavi dal riciclaggio
- b) Contributo dei benefattori      5.2 Il **contributo annuale dei benefattori** ammonta a CHF 500.– per benefattore.
- c) Contributo per il riciclaggio      5.3.1 Secondo il Regolamento contributivo, i membri dell'associazione versano un **Contributo anticipato per il riciclaggio (CAR)** sulle bottiglie per bevande in PET da essi circolazione.  
Fondo per il riciclaggio      Il termine di pagamento dei contributi anticipati per il riciclaggio è fissato nel Regolamento contributivo.  
Marchio
- 5.3.2 I contributi per il riciclaggio in eccedenza sono destinati a un fondo per il riciclaggio. In questo modo, in caso di scioglimento dell'associazione, sarebbe assicurato, per la durata di tre mesi al massimo, il riciclaggio delle bottiglie per bevande in PET ancora in circolazione, per le quali è già stato pagato il CAR.
- 5.3.3 Il pagamento dei contributi per il riciclaggio nonché la produzione delle bottiglie per bevande in PET secondo le norme di riciclaggio autorizzano i membri affiliati all'associazione di utilizzare il **marchio** registrato.



5.3.4 Il membro si impegna a fornire all'associazione tutti i documenti attestanti il regolare pagamento dei Contributi anticipati per il riciclaggio (CAR). In caso di prove insufficienti, una società fiduciaria avrà il diritto di verifica, necessario per preservare lo scopo dell'associazione.

- d) Competenze 5.4 L'Assemblea generale, con l'approvazione di due terzi dei membri con diritto di voto presenti, si pronuncia sui contributi annuali dei membri nonché sul Regolamento contributivo secondo l'art. 5.1 lit. b risp. 5.3.1. L'Assemblea generale può decidere, in caso di gravi ragioni, di ridurre per singoli membri i relativi contributi.
- e) Responsabilità 5.5 Gli impegni dell'associazione sono garantiti esclusivamente dai propri averi. È esclusa qualsiasi responsabilità personale od obbligo di ulteriori versamenti del membro dell'associazione.
- f) Uscita volontaria o esclusione 5.6 I membri uscenti non hanno alcun diritto sugli averi dell'associazione o sul rimborso di contributi versati.

I membri uscenti o esclusi rimangono responsabili dei propri obblighi nei confronti dell'Associazione fino alla data di cessazione della loro affiliazione.

- Organi** Art. 6 L'associazione vanta i seguenti organi:
- a) Assemblea generale
  - b) Comitato direttivo
  - c) Direzione commerciale
  - d) Organo di revisione

- Assemblea generale** Art. 7.1 L'Assemblea generale quale organo supremo dell'associazione svolge i seguenti compiti:
- a) Competenze
    - a) Approvazione del Rapporto di gestione e del Conto annuale nonché presa in consegna del rapporto dell'organo di revisione
    - b) Discarico del Comitato direttivo



- c) Elezione del Presidente e degli altri membri del Comitato direttivo
  - d) Elezione dell'organo di revisione
  - e) Determinazione del budget e dei contributi finanziari dei membri
  - f) Emanazione di direttive e norme in funzione del raggiungimento del dichiarato scopo dell'associazione, in particolare di un Regolamento contributivo ai sensi dell'art. 5.1 lit. c risp. 5.4.1 degli Statuti
  - g) Evasione di ricorsi relativi all'ammissione e all'esclusione di membri
  - h) Decisioni su eventuali modifiche degli Statuti e sullo scioglimento dell'associazione
  - i) Trattamento di ulteriori incombenze competenti all'Assemblea generale, secondo la legge e gli Statuti, o proposte all'Assemblea generale da parte del Comitato direttivo
- b) Convocazione      7.2      L'Assemblea generale ordinaria si svolge, ogni anno, entro sei mesi dal termine dell'anno d'esercizio ed è convocata dal Comitato direttivo.
- Le Assemblee generali straordinarie sono convocate dal Comitato direttivo in caso di necessità oppure su richiesta di un quinto dei membri aventi diritto di voto o dell'organo di revisione.
- La convocazione a un'Assemblea generale avviene per iscritto con almeno otto giorni di anticipo, indicando il relativo ordine del giorno.
- c) Diritto di voto      7.3      Le persone giuridiche affiliate all'associazione esercitano il diritto di voto attraverso un rappresentante autorizzato.



Per l'esercizio del proprio diritto di voto all'Assemblea generale, un membro può farsi rappresentare da un altro membro a pieno diritto attraverso una relativa procura scritta.

I benefattori non hanno diritto di voto.

- d) Decisioni                      7.4    Elezioni e votazioni vengono svolte pubblicamente, a meno che una votazione segreta non sia richiesta da almeno un terzo dei membri con diritto di voto presenti.

Decisioni relative a modifiche degli Statuti, allo scioglimento nonché alla promulgazione e alla revoca di direttive e norme (soprattutto in relazione al Regolamento contributivo) richiedono la maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto presenti. Per tutte le altre decisioni è sufficiente la maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto presenti.

Il Presidente non vota ma, in caso di parità di voti, il suo voto è determinante.

- e) Svolgimento                      7.5    La presidenza dell'Assemblea generale spetta al Presidente o, in caso di suo impedimento, a un altro membro del Comitato direttivo.

Il Presidente nomina un Segretario che non deve obbligatoriamente essere membro dell'associazione o un rappresentante di un membro dell'associazione.

Le decisioni dell'Assemblea generale e le elezioni svolte da quest'ultima devono essere verbalizzate. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

**Comitato direttivo**

- Art. 8.1    Il Comitato direttivo è responsabile della gestione e dell'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea generale.

- a) Competenze                      Decide su tutte le questioni non esplicitamente di competenza dell'Assemblea generale.

Il Comitato direttivo rappresenta l'associazione verso l'esterno.





Tra i suoi compiti rientrano in particolare:

- a) Preparazione e svolgimento delle Assemblee generali
- b) Amministrazione degli averi dell'associazione
- c) Organizzazione della segreteria
- d) Istituzione di commissioni con funzione consultiva
- e) Affiliazione ed esclusione di membri
- f) Decisioni sul finanziamento di investimenti per il riciclaggio del PET
- g) Regolamentazione dei rapporti con le imprese di smaltimento
- h) Nomina del Direttore e definizione delle sue competenze
- i) Emanazione di un Regolamento di gestione

b) Costituzione

8.2 Il Comitato direttivo è composto da un Presidente e da almeno altri quattro membri costituiti, in maniera paritetica, da società di commercializzazione e produttori (aziende d'imbottigliamento e importatori). Il Presidente non deve obbligatoriamente essere un membro dell'associazione o un rappresentante di un membro dell'associazione.

Il Comitato direttivo può, per scopi particolari, nominare degli assessori.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale. Il Comitato direttivo si costituisce da sé.

La durata del mandato è di tre anni. La rielezione è ammessa.



- c) Rappresentanza 8.3 I membri del Comitato direttivo sono autorizzati a rappresentare l'associazione, firmano collettivamente a due, in ragione di un membro del Comitato direttivo con il Presidente o con il Direttore.
- d) Decisioni 8.4 Il Comitato direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta le questioni lo esigano o un membro del Comitato direttivo lo richieda.
- Le decisioni vengono prese dal Comitato direttivo se almeno la metà dei suoi membri è presente fisicamente, telefonicamente o in altro modo, consentendo una comunicazione in tempo reale.
- Le decisioni sono prese con la maggioranza dei membri del Comitato direttivo presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è determinante.
- Decisioni prese per mezzo di circolari richiedono la maggioranza di tutti i membri del Comitato direttivo.
- Direzione commerciale** Art. 9 Il Comitato direttivo elegge un Direttore che non deve necessariamente essere membro del Comitato direttivo stesso né membro dell'associazione o un rappresentante di un membro dell'associazione.
- Il Comitato direttivo è autorizzato a delegare, nei limiti legali prescritti, la direzione commerciale al Direttore e a definire i particolari in un Regolamento di gestione.
- Il Direttore dell'associazione sbriga tra l'altro gli affari correnti, svolge gli incarichi trasmessi dall'Assemblea generale e dal Comitato direttivo ed è responsabile della stesura del verbale delle riunioni del Comitato direttivo.
- Il Direttore è autorizzato a rappresentare l'associazione, con firma collettiva a due con il Presidente o un altro membro del Comitato direttivo.



STATUTI Verein PRS PET-Recycling Schweiz  
Versione del 1° luglio 2019  
(in base all'Assemblea generale del 15 maggio 2019)

---

**Organo di revisione** Art. 10 Quale organo di revisione è nominata una società fiduciaria esterna.

La durata del mandato è di un anno. La rielezione è ammessa.

L'organo di revisione verifica la gestione dei conti e il bilancio – e sottopone all'Assemblea generale un rapporto scritto con le sue proposte.

**Pubblici avvisi** Art. 11 Le comunicazioni ai membri vengono effettuate tramite lettera semplice. I pubblici avvisi dell'associazione sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

**Modifica degli Statuti** Art. 12 Le decisioni su eventuali modifiche degli Statuti nonché lo scioglimento dell'associazione richiedono la maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto presenti all'Assemblea generale.

**Scioglimento  
Entrata in vigore**

In caso di scioglimento dell'associazione, il Comitato direttivo in carica procede alla liquidazione e trasmette, affinché ne dispongano liberamente, un eventuale beneficio di liquidazione a organizzazioni senza scopo di lucro esistenti che si occupano della tutela dell'ambiente.

I presenti Statuti entrano in vigore immediatamente.

Zurigo, 15 maggio 2019

Presidente:



Robert Bühler

Verbalista:



Jean-Claude Würmli